

## **Allegato A**

### **Modalità attuative della regolarizzazione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 3, 4, 5, e 6 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.**

#### **Premessa**

L'art. 1, comma 3, della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81, dispone che dal primo gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016 può essere effettuata la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposte, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2015. La regolarizzazione deve essere effettuata mediante pagamento per ciascun anno di riferimento di una somma pari al venti per cento del canone già determinato per l'utilizzo delle aree del demanio idrico, con esclusione delle sanzioni e degli interessi dovuti per ritardato od omesso pagamento.

#### **Ambito di applicazione**

Possono usufruire della regolarizzazione agevolata tutti contribuenti interessati.

L'agevolazione riguarda:

- le posizioni irregolari per le quali non si sia provveduto al pagamento in autoliquidazione anche in presenza di rilievi già emessi;
- le posizioni che evidenzino irregolarità nei pagamenti anche in presenza di rilievi già emessi.

Sono escluse dalla regolarizzazione agevolata le posizioni relative a:

- periodi d'imposta con decorrenza successiva al 31 dicembre 2015;
- rapporti tributari definiti con sentenza passata in giudicato;
- cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma in questione, siano già state avviate procedure esecutive, quali ad esempio pignoramenti mobiliari e immobiliari, incanti immobiliari e interventi nelle procedure esecutive immobiliari.

#### **Sospensione dei ruoli coattivi**

Per tutta la durata della campagna agevolativa, che ha termine il 30 giugno 2016, è disposta la sospensione massiva dei ruoli coattivi, al fine di evitare l'attivazione di provvedimenti cautelari e, in presenza di procedure già in essere, il passaggio ad azioni esecutive.

Restano esclusi dalla sospensione i ruoli relativi a cartelle esattoriali in conseguenza delle quali, alla data di entrata in vigore della norma, siano già state avviate procedure di carattere esecutivo mobiliare o immobiliare.

#### **Termine entro il quale è possibile beneficiare della regolarizzazione agevolata**

E' possibile effettuare i pagamenti ai fini della regolarizzazione agevolata fino al 30 giugno 2016.

Dopo questa data, a tutte le posizioni non regolarizzate saranno nuovamente applicate le sanzioni, gli interessi e le spese, secondo le previsioni ordinarie di legge.

#### **Modalità di regolarizzazione e di pagamento**

Per aderire alla regolarizzazione agevolata non è necessario presentare istanza. Il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta determina l'automatica regolarizzazione della posizione tributaria relativa alla concessione di riferimento.

Il pagamento deve essere effettuato – indicando, nello spazio causale, numero di concessione e anno d'imposta soggetto a regolarizzazione – mediante una delle seguenti modalità:

- versamento su conto corrente postale n. 30030506 intestato a Regione Toscana;
- bonifico bancario su conto corrente postale – codice IBAN IT20L0760102800000030030506;
- online accedendo alla piattaforma dei pagamenti regionali <http://open.toscana.it/>, cliccando su “Servizi Toscana”, poi su “demanio idrico”.

La ricevuta del pagamento eseguito attesta l'avvenuta regolarizzazione della relativa posizione tributaria.

In caso di pagamento riferito a cartella esattoriale, gli uffici provvedono ad inviare ai contribuenti la comunicazione di avvenuto scarico delle eventuali somme residuali.

Le somme dovute a titolo di regolarizzazione agevolata non sono rateizzabili.

Quanto ai rapporti tributari non ancora esauriti perché pendenti in giudizio, è possibile accedere al beneficio della regolarizzazione agevolata con conseguenti effetti nell'ambito processuale.

### **Rimborsi**

Non si fa luogo al rimborso degli importi corrisposti a qualsiasi titolo prima dell'entrata in vigore della L.R. 28 dicembre 2015, n. 81.

### **Informazione e Assistenza**

Informazioni di carattere generale e verifiche delle posizioni tributarie possono essere richieste inoltrando apposita comunicazione ai seguenti recapiti:

- casella di posta elettronica: [impostademanio@regione.toscana.it](mailto:impostademanio@regione.toscana.it);
- casella Pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

### **Memorie**

Rimane in facoltà dei contribuenti interessati presentare memorie comprovanti la regolarità della propria posizione. Le memorie, unitamente alla documentazione a corredo, possono essere inviate ai seguenti recapiti:

- casella di posta elettronica: [impostademanio@regione.toscana.it](mailto:impostademanio@regione.toscana.it);
- casella Pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it).